

Comune di Val Di Chy

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 in data 24/01/2024

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – ANNO 2024 – DETERMINAZIONI.

L'anno 2024, addì ventiquattro, del mese di gennaio, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GEDDA MICHELE - Sindaco	Sindaco	X	
MINELLONO REMO - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
CANTIGNANO MARTINO RENATO - Consigliere	Consigliere	X	
PERASSA GIOVANNI - Consigliere	Consigliere	X	
MARCHETTI GIACOMO BATTISTA - Consigliere	Consigliere	X	
TARGHETTA CESARE - Consigliere	Consigliere	X	
MABRITTO TULLIO - Consigliere	Consigliere	X	
GARCIA MARIA LAURA - Consigliere	Consigliere		X
MABRITTO MAURO - Consigliere	Consigliere	X	
MARENCO VALTER - Consigliere	Consigliere		X
BACCHIEGA DONATELLA - Consigliere	Consigliere	X	
Totale		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CALVETTI Claudio in qualità di Segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GEDDA MICHELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, ha disposto (commi da 738 a 783 dell'art.1) l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili procedendo ad una revisione dell'Imposta municipale propria, ed attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali.

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, che conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, che identifica il presupposto dell'imposta nel possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 756 della legge 27.12.2019, n.160 che dispone: “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,....”
- il comma 757 della legge 27.12.2019, n.160 che dispone: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;
- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 che dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il 1° comma dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

CONSIDERATO che:

1. sono assimilate alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 che dispone: "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

- **il comma 837** dell’art. 1 della **Legge 29 dicembre 2022, n. 197** che affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU. Inoltre, **chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), **in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell’anno precedente.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 in data 23 dicembre 2022 con la quale si è provveduto alla approvazione delle aliquote e determinazione imposta municipale (IMU) per l'anno 2023, e che si intende confermare per l’anno 2024, in considerazione delle esigenze finanziarie dell’ente come risultanti dalla sotto riportata tabella, conforme al modello elaborato tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale (art. 3, comma 1, DM 7 luglio 2023):

FATTISPECIE PRINCIPALI	ALIQUOTE “NUOVA IMU” 2024
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9	0,50%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (0,76% riservato allo Stato)	0,87%
Terreni agricoli	0,98%
Aree fabbricabili	0,98%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0,98%

ESENZIONI	
Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019)	SI
Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995)	SI
Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	SI

RICHIAMATI:

- Il regolamento generale delle entrate comunali;
- Il regolamento dell’Imposta Municipale Propria – IMU.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché sia inserito il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre e venga pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

DATO ATTO CHE è stato acquisito il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Con voti unanimi in forma palese:

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI APPROVARE le aliquote IMU, da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2024, determinandole nella seguente misura:

FATTISPECIE PRINCIPALI	ALIQUOTE "NUOVA IMU" 2024
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9	0,50%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (0,76% riservato allo Stato)	0,87%
Terreni agricoli	0,98%
Aree fabbricabili	0,98%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0,98%

ESENZIONI	
Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019)	SI
Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995)	SI
Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	SI

3. DI demandare al Responsabile Finanziario di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4. Del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
GEDDA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Paolo DALLAN

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESP. DEL SERVIZIO

Dott. Paolo DALLAN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.valdichy.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 14/02/2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Val Di Chy, li 14/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/01/2024

X Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

Val Di Chy, li 24/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio
